



COMUNE di LUNGAVILLA

Piazza Cap. Albini, 3

27053 LUNGAVILLA (Pavia)

☎ 0383/76130 📠 0383/76628

Partita I.V.A./Codice Fiscale 00485240188

@ comune.lungavilla@legalpec.it

Sito web: www.comune.lungavilla.pv.it

ORDINANZA n° 14 DEL 03/11/2015

Oggetto: Divieto di posa di vasi di fiori, lumini ed altri componenti posti dai concessionari sui marciapiedi antistanti i loculi nel cimitero comunale di Lungavilla

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Cimitero Comunale si riscontra che sui marciapiedi davanti ai loculi cimiteriali e nello spazio riservato al passaggio vengono depositati vasi di fiori, lumini ed altre componenti che creano disagio nell'utilizzo di apposite scale e danni alle lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori

ATTESO che il collocare vasi, fiori, lumini o qualsiasi altro ornamento sui marciapiedi antistanti i loculi e nello spazio riservato al passaggio crea intralcio con grave disagio al passaggio di attrezzature e persone e all'utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori così come danni

DATO ATTO che è stato affisso apposito avviso nel Cimitero Comunale che è stato in molti casi disatteso;

RITENUTO necessario adottare un apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità del Cimitero, oltre a garantire la sicurezza del personale addetto a manutenzioni e/o tumulazioni e dei visitatori dei defunti che devono utilizzare le scale per la posa dei fiori e pulizia dei loculi posizionati nelle file superiori;

RITENUTO altresì che la collocazione di vasi di fiori e lumini è da ritenersi ammessa unicamente in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente in attesa di collocazione della lapide definitiva ed in modo da creare il minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere, nonché nei giorni corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;

VISTO il vigente regolamento di Polizia Mortuaria

ORDINA

- 1) Il divieto di posa davanti ai loculi cimiteriali e sui marciapiedi antistanti gli stessi, in ogni caso negli spazi riservati al passaggio di vasi di fiori, lumini ed altre componenti;
- 2) La collocazione di vasi di fiori e lumini è ammessa unicamente:
 - a) In occasione di nuova sepoltura, solo temporaneamente, per un periodo massimo di mesi uno dalla tumulazione del feretro;
 - b) In occasione delle festività di tutti i Santi e di commemorazione dei defunti corrispondenti al 1 e 2 novembre di ogni anno solare;
- 3) Il responsabile dei Servizi cimiteriali avvalendosi del Corpo di Polizia Locale e degli addetti al Servizio Manutentivo del Comune vigilerà sul rispetto della presente disposizione e in caso contrario, lo stesso è autorizzato a disporre la rimozione e lo smaltimento d'ufficio di fiori, lumini ed altri eventuali ornamenti;

AVVERTE

- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito web del Comune di Lungavilla;
- affissione all'ingresso del Cimitero Comunale di Lungavilla

IL SINDACO

F.TO Dott. Andrea Daprati